



## **PROVVEDIMENTI APPROVATI**

Publicato il nuovo regolamento per l'attribuzione del rating di legalità  
Il Consiglio dei Ministri approva la modifica della normativa sul market abuse  
Entrato in vigore il General Data Protection Regulation (GDPR)

## **CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI**

Nuove modalità di comunicazione con l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

La Banca non risponde per responsabilità oggettiva  
Autonomia della responsabilità penale dell'ente  
Il credito del professionista è sempre prededucibile  
La ricognizione del debito per la partecipazione del socio è nulla

## *Publicato il nuovo regolamento per l'attribuzione del rating di legalità*

*Delibera dell'AGCM del 28 maggio 2018 n. 27165*

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2018 n. 122 la delibera dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato contenente il "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità". In particolare, con la delibera in oggetto l'AGCM ha introdotto alcune novità relative ai requisiti necessari per il rilascio del *rating*. Quest'ultimo, come già previsto dal regolamento precedentemente emesso dall'AGCM, può essere richiesto dalle imprese italiane, iscritte da almeno 2 anni nel registro delle imprese e con un fatturato di almeno 2 milioni di euro. Il nuovo regolamento introduce nuovi presupposti necessari per ottenere l'attribuzione del *rating*, tra cui: *i)* l'assenza di condanne e di misure cautelari per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (sebbene l'assenza di condanna per tali reati fosse già implicitamente necessaria, in forza del richiamo all'assenza di condanne ai sensi del D.lgs. 231/2001); *ii)* la mancata disposizione di commissariamenti per ragioni di anticorruzione nei confronti della società richiedente. È inoltre stato modificato il procedimento di rilascio del *rating* che, ai sensi del nuovo regolamento, è condotto dall'AGCM con la necessaria consultazione dell'ANAC, per le informazioni di sua pertinenza. Ulteriore novità è l'introduzione dell'istituto dell'annullamento del *rating*, che si affianca alla revoca già prevista. In particolare, il *rating* emesso in favore della società potrà essere annullato nell'ipotesi in cui sia stato rilasciato sin dall'origine in assenza di uno o più dei requisiti necessari, mentre la revoca opera qualora uno dei requisiti richiesti venga meno successivamente al rilascio del *rating*.

[torna su](#)

## *Il Consiglio dei Ministri approva la modifica della normativa sul market abuse*

*Consiglio dei Ministri del 16 Maggio 2018*

Lo scorso 16 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di Decreto Legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Europeo n. 596 del 2014. In particolare, il Regolamento Comunitario mira ad armonizzare la legislazione dei Paesi membri in tema di abusi di mercato, introducendo anche misure preventive. Conseguentemente, il Decreto Legislativo italiano, il quale apporterà diverse modifiche al Testo Unico della Finanza, ha ampliato le fattispecie penali rilevanti, ricomprendendo nella più generica fattispecie del *market abuse* le ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato per gli strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali, su sistemi organizzati ed anche se negoziati fuori dai mercati. Rientrano nell'adeguamento della normativa in commento, anche i casi di manipolazione del mercato per condotte derivanti da indici di riferimento (*benchmark*) o realizzate con mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche o ad alta frequenza. Per quanto riguarda le sanzioni applicabili, lo schema di Decreto varato dal Consiglio dei Ministri eleva l'importo massimo della sanzione pecuniaria applicabile in caso di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Allo stesso tempo viene esclusa l'applicazione della confisca sui beni/mezzo utilizzati per la commissione dell'illecito e viene indicata la CONSOB quale autorità competente per garantire l'effettiva applicazione della nuova normativa.

[torna su](#)

## *Entrato in vigore il General Data Protection Regulation (GDPR)*

*Regolamento Ue n. 679 adottato dal Parlamento Europeo il 14 aprile 2016*

Dal 25 maggio scorso è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il quale è direttamente applicabile in tutto il territorio comunitario.

[torna su](#)

---

## *Nuove modalità di comunicazione con l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)*

*Comunicato del 24 maggio 2018 dell'Unità di Informazione Finanziaria di Banca d'Italia*

Con un comunicato del 24 maggio 2018 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Unità appartenente alla Banca d'Italia) ha reso note le nuove modalità con cui trasmetterà ai segnalanti delle operazioni sospette gli approfondimenti sulle segnalazioni ricevute. In particolare le comunicazioni saranno inviate sulla PEC comunicata dal segnalante e rese consultabili sul portale dell'UIF. La comunicazione degli approfondimenti verrà resa tramite l'allegazione di due file contenenti tutti i riferimenti per l'esatta individuazione della segnalazione. I file saranno allegati nei formati PDF e XML; quest'ultima è una novità rispetto al passato che dovrebbe semplificare le eventuali elaborazioni, consentendo le interconnessioni con i dati contenuti nei sistemi informativi del segnalante ed il suo sistema operativo.

[torna su](#)

---

## *La Banca non risponde per responsabilità oggettiva*

*Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza del 21 maggio 2018 n. 12477*

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza in commento, si è pronunciata sulla responsabilità della banca per aver pagato un assegno non trasferibile a persona diversa dal predatore. La Suprema Corte ha qualificato la predetta responsabilità come responsabilità contrattuale o da contatto sociale, in forza del rapporto che la banca stessa instaura con tutti i soggetti con cui entra in contatto. Data la natura contrattuale, la Corte ha ritenuto, quale logica conseguenza, non sussistere una forma di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 43 del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. "legge sugli assegni"), poiché tipica delle sole ipotesi di responsabilità extra contrattuale. Trattandosi di responsabilità contrattuale, da un lato prima di poter configurare una responsabilità per inadempimento in capo alla banca, è necessario valutare l'eventuale sua colpa nell'esecuzione delle obbligazioni a suo carico; dall'altro, la banca deve dimostrare di aver adempiuto con la diligenza necessaria, a tutte le sue obbligazioni e di non aver leso il legittimo affidamento del terzo, fondato sulle qualità professionali della banca. Inoltre, ad avviso della Suprema Corte, per poter escludere qualsiasi forma di responsabilità, non è sufficiente la diligenza del buon padre di famiglia, ma è necessario che l'istituto di credito fornisca la prova di aver adempiuto con la diligenza "qualificata", richiesta ad un operatore tecnico nell'esercizio della sua attività professionale come previsto dall'art. 1176 co. 2 cod. civ..

[torna su](#)

## *Autonomia della responsabilità penale dell'ente*

*Corte di Cassazione - Sezione Penale - Sentenza del 21 maggio 2018 n. 22468*

Con la sentenza in commento, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che nell'ipotesi in cui vi sia stata la dichiarazione di prescrizione in capo alla persona fisica del reato presupposto della responsabilità dell'ente è in ogni caso necessario accertare la sussistenza in concreto dell'autonoma responsabilità dell'ente medesimo, nel cui vantaggio fu commessa la condotta illecita, ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. 231 del 2001. A giudizio della Suprema Corte, tale verifica non può prescindere dall'accertamento, seppur in via incidentale, degli elementi costitutivi del fatto di reato. Pertanto in queste situazioni, sebbene il reato presupposto sia stato dichiarato prescritto dovrà ugualmente essere accertata la sussistenza del fatto di reato e della connessa eventuale responsabilità in capo all'ente, facendo venire meno l'inscindibilità della responsabilità delle persone fisiche e giuridiche.

[torna su](#)

## *Il credito del professionista è sempre prededucibile*

*Corte di Cassazione- Sezione Civile- Ordinanza del 16 maggio 2018 n. 12017*

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla sussistenza o meno della prededucibilità per il credito del professionista funzionale all'apertura della procedura di concordato preventivo, successivamente revocata. In particolare, la Corte di legittimità ha precisato che nel caso di specie il riconoscimento della prededucazione ha ragion d'essere perché l'attività del professionista risulta essere strumentale alla ricerca di soluzioni negoziali, alternative al fallimento. Pertanto il credito vantato dal professionista, che ha redatto la relazione, deve essere sempre considerato quale credito prededucibile, non essendo rilevante, ai fini della qualifica del credito, l'esito della procedura.

[torna su](#)

## *La ricognizione del debito per la partecipazione del socio è nulla*

*Corte di Cassazione- Sezione Civile – Ordinanza del 4 maggio 2018 n. 10583*

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha affermato che è nullo il negozio giuridico di ricognizione del debito tra una società ed uno dei soci – debito corrispondente a quanto da quest'ultimo versato al tempo della sottoscrizione della partecipazione sociale - , avviato in seguito all'esercizio del diritto di recesso del socio medesimo. In particolare la Corte di legittimità ha ritenuto che il patto finalizzato alla restituzione di quanto versato dal socio, comprensivo del valore nominale della partecipazione e dell'eventuale sovrapprezzo, è nullo perché contrario a norme imperative ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. Con tale operazione, infatti, si escluderebbe il socio dal rischio di impresa assunto con l'entrata in società, in violazione del divieto del patto leonino di cui all'art. 2265 cod. civ. In particolare, i giudici di legittimità hanno sottolineato che il recesso del socio non comporta il diritto alla restituzione di quanto versato a titolo di conferimento – o del prezzo pagato per la quota - ma il diritto alla liquidazione della quota da calcolarsi al momento in cui il diritto di *exit* è stato esercitato, tenendo in considerazione il valore attuale della società.

[torna su](#)

### *Fonti*

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Maurizio Monterisi**

**avv. Ilaria Musto**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)